



COMUNE DI RAGUSA



PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

Adeguamento alla L.R. n.3 del 17/03/2016 e D.A. 319/GAB del 05/08/2016 e s.m.i.

Norme Tecniche di Attuazione



PROGETTISTA
Arch. Aurelio Barone

ELABORAZIONI E RAPPORTO AMBIENTALE
Collaborazione esterna
Arch. Pianif. Costanza Dipasquale

COORDINATORE
Responsabile del procedimento
Dirigente del Settore IV
Arch. Marcello Dimartino

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Salvatore Corallo

IL SINDACO
Ing. Federico Piccitto

SOMMARIO

CAPO I – PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO	3
Art.1 Natura giuridica e oggetto del piano	3
Art.2 Elaborati di piano	4
CAPO II - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE	6
Art.3 Concessioni Demaniali Marittime	6
Art.4 Atti e funzioni amministrativi.....	7
Art.5 Documentazione e modalità di redazione dei progetti	7
Art.6 Obblighi del concessionario	8
Art.7 Rimozione opere e messa in pristino	9
CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE OPERE	11
Art.8 Disciplina per tipologie di opere ed attrezzature.....	11
Art.9 Parametri e regole generali.....	12
Art.10 Accessi al demanio marittimo	13
Art.11 Pulizia degli arenili	13
Art.12 Gestione della Posidonia spiaggiata.....	14
Art.13 Lavori nell'area demaniale	15
Art.14 Caratteristiche dei manufatti.....	16
Art.15 Abbattimento delle barriere architettoniche.....	17
Art.16 Specchi acquei e imbarcazioni	17
Art.17 Gestione ecocompatibile delle attività e delle strutture	18
Art.18 Emissioni sonore	18
CAPO IV – DESTINAZIONI D'USO ED INTERVENTI	19
Art.19 Aree e zone del Demanio Marittimo.....	19
Art.20 Destinazioni d'uso ammissibili	20
Art.21 Tutela 3	20
Art.22 Tutela 2	20
Art.23 Tutela 1	21
Art.24 Spiagge libere balneabili	22
Art.25 Stabilimenti balneari	23
Art.26 Aree attrezzate per la balneazione	23
Art.27 Aree attrezzate per pratiche sportive	24
Art.28 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione	24
Art.29 Punto di ristoro	25
Art.30 Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti	25
Art.31 Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio.....	25

Art.32 Spazi ombreggiati.....	25
Art.33 Concessioni demaniali ammissibili.....	26
Art.34 Porto turistico.....	30
Art.35 Nuove concessioni ammissibili.....	30
Art.36 Interventi.....	31
Art.37 Recupero aree degradate – Scogliera Branco Grande	33
Art.38 Area a verde attrezzato “Ex cimitero”	33
Art.39 Regolamentazione aree private ex cimitero	34
CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	35
Art.40 Vigilanza e sanzioni	35
Art.41 Danni e risarcimenti	35
Art.42 Norma transitoria.....	35
TITOLO II – AREE ESTERNE AL DEMANIO MARITTIMO	36
Art.43 Azioni indirette.....	36
Art.44 Tutela degli habitat naturali dunali e retrodunali e della vegetazione psammofila dei litorali	37
Art.45 Tutela e riqualificazione delle foci fluviali	37
Art.46 Parco dei Canalotti	38
Art.47 Aree attrezzata per lo sport e il tempo libero “Spiaggia degli Americani”	38
Art.48 Riqualificazione ambientale e urbanistica – Passo Marinaro.....	39
Art.49 Recupero aree degradate - Spiaggia Americani	39
Art.50 Recupero aree degradate – Branco Piccolo	39
Art.51 Tutela e riqualificazione ambientale – Kamarina Club Med	40
Art.52 Nuova struttura a supporto ed integrazione della balneazione in area privata Punta di Mola	40
Art.53 Obblighi dei gestori di esercizi ed attività a servizio della balneazione su area privata	41
Art.54 Nuove attività e strutture in area pubblica o privata.....	41
Art.55 Verifica di conformità manufatti realizzati entro 150 mt dalla linea di battigia	41

TITOLO I – DEMANIO MARITTIMO**CAPO I – PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO****Art.1 Natura giuridica e oggetto del piano**

1. Il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo (P.U.D.M.) è redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 PUDM. Il PUDM è elaborato secondo i criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 05/08/2016 e s.m.i., contenente le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia* che definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale *il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore.*

2. Dopo l'approvazione, il piano resta vigente fino all'approvazione di un nuovo piano.

3. In attuazione dell'art.40 della l.r. 17/03/2016 n. 3, con il D.A. 319/GAB del 05/08/2016, e s.m.i. sono individuate le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'isola e che sono oggetto del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime; il piano riguarda dunque la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo della Regione Siciliana, con esclusione di:

- a) aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta dalla Regione ai comuni;
- b) beni immobili e relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- c) aree portuali di competenza regionale;
- d) aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
- e) aree del demanio marittimo regionale consegnate in uso ad altre amministrazioni dello Stato e/o ad Enti pubblici;
- f) aree demaniali marittime sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali.

4. Le presenti norme sostituiscono quanto in precedenza era stato approvato dal Consiglio Comunale di Ragusa con deliberazione n.34 del 19/05/2009 e adeguano il piano e per il quale il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole con Delibera n. 75 del 29 ottobre 2015

5. Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le disposizioni normative vigenti, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

Art.2 Elaborati di piano

- Elaborato 1: Relazione Tecnica Illustrativa
- Elaborato 2: Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborato 3: Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza Ambientale - Allegato 1: Sintesi non Tecnica
- Elaborato 4: Proposta di revisione della fascia costiera
- Tavola 1. Componenti ambientali e paesaggistiche scala 1:10.000
- Tavole 2. Componenti ambientali e paesaggistiche scala 1:1.000
 - Tavola 2.1 Litorale Marina di Ragusa (quadri 1-3)
 - Tavola 2.2 Litorale Marina di Ragusa (quadri 4-5)
 - Tavola 2.3 Litorale Marina di Ragusa (quadri 6-7)
 - Tavola 2.4 Litorale Marina di Ragusa (quadro 8)
 - Tavola 2.5 Litorale Punta Braccetto (quadri 9-10)
 - Tavola 2.6 Litorale Punta Braccetto (quadri 11-13)
 - Tavola 2.7 Litorale Punta Braccetto (quadri 14-17)
- Tavola 3. Componenti geologiche ed idrologiche scala 1:10.000
- Tavole 4. Strumenti di pianificazione e gestione del territorio scala 1:10.000
 - Tavola 4.1 Piano Regolatore Generale e Piano di gestione dei SIC
 - Tavola 4.2 Piano Paesaggistico e Piano Territoriale Provinciale
- Tavola 5. Rischi e vulnerabilità territoriali scala 1:10.000
- Tavola 6. Destinazioni d'uso ed interventi scala 1:10.000
- Tavole 7. Destinazioni d'uso ed interventi scala 1:1.000
 - ~~— Tavola 7.1 Litorale Marina di Ragusa (quadri 1-3)~~
 - Tavola 7.2 Litorale Marina di Ragusa (quadri 4-5)
 - Tavola 7.3 Litorale Marina di Ragusa (quadri 6-7)
 - Tavola 7.4 Litorale Marina di Ragusa (quadro 8)
 - Tavola 7.5 Litorale Punta Braccetto (quadri 9-10)
 - Tavola 7.6 Litorale Punta Braccetto (quadri 11-13)
 - Tavola 7.7 Litorale Punta Braccetto (quadri 14-17)
- Tavola 8. Rilievo fotografico - individuazione dei fronti fotografati
 - Tavola 8a.1 Rilievo fotografico - Marina di Ragusa panoramiche 1-8
 - Tavola 8a.2 Rilievo fotografico - Marina di Ragusa panoramiche 9-16
 - Tavola 8a.3 Rilievo fotografico - Marina di Ragusa panoramiche 17-24
 - Tavola 8b.1 Rilievo fotografico - Punta Braccetto panoramiche 1-8
 - Tavola 8b.2 Rilievo fotografico - Punta Braccetto panoramiche 9-16
 - Tavola 8b.3 Rilievo fotografico - Punta Braccetto panoramiche 17-23
- Tavole 9. Planimetrie di dettaglio delle strutture previste
 - Tav. 9.1 Area attrezzata "ex cimitero", scala 1:200 (nuova concessione demaniale marittima)

- Tav. 9.2 Punto di ristoro Lungomare Mediterraneo, scala 1:200 (nuova concessione demaniale marittima)
 - Tav. 9.3 Area di aggregazione Santa Barbara, scala 1:500
 - Tav. 9.4 Area di aggregazione Punta di Mola, scala 1.200
 - Tav. 9.5 Punto di ristoro Punta Braccetto, scala 1:200
 - Tav. 9.6 Ormeaggio natanti Punta Braccetto, scala 1:200 (nuova concessione demaniale marittima)
- Tavola integrativa: Carta dei Vincoli

CAPO II - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO**Art.3 Concessioni Demaniali Marittime**

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso ai beni demaniali per periodi di tempo determinati. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.r. 9 maggio 2012, n. 26 alla legge regionale 29 novembre 2005 n. 15, la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione

2. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinati dalle presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti dalla normativa regionale, nonché dal D.A. 319/GAB del 05/08/2016 e s.m.i., *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*.

3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.

4. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della l.r. 15/2005 (come modificato dall'art. 39 della L.r.3/2016), "fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime". Ai sensi dell'art. 42 della L.R. 3/2016, ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione.

5. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del comune di Ragusa sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.

6. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge, che potranno essere inserite come variante al presente Piano.

7. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.

Art.4 Atti e funzioni amministrativi

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.R. 3/2016, dopo l'approvazione dei PUDM, la gestione amministrativa delle aree del demanio marittimo individuate dall'ARTA con il D.A. 319/GAB del 05/08/2016 e s.m.i., è attribuita ai comuni, i quali provvedono *all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica, rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari, di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime*. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Ragusa provvede tra l'altro:

- a) al rilascio, ed eventualmente alla revoca, del provvedimento unico da parte del Sportello Unico delle Attività Produttive per lo svolgimento dell'attività e la realizzazione delle opere. Ai sensi art. 39 comma 1 della L.R. 3/2016 i provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'art.1 comma 4 della L.R. 29 novembre 2005 n. 15, sono sostituiti da nulla osta, valido per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
- b) ~~al rilascio dell'attestato di conformità delle opere con il presente PUDM~~
- c) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o in difformità rispetto ai titoli acquisiti.
- d) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa.
- e) alla pulizia delle spiagge libere, alla dotazione di servizi igienici, di docce, alla sistemazione degli accessi pubblici.
- f) al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ai sensi della l.r. 17/1998

2. I concessionari dovranno esplicitamente tenere indenne le pubbliche amministrazioni da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa arrivare da parte di chiunque, nonchè di rinunciare a qualsiasi indennizzo di qualunque natura e genere anche per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, anche di eccezionale violenza, e qualunque altra causa, tranne nel caso in cui venga dichiarato lo "stato di calamità".

Art.5 Documentazione e modalità di redazione dei progetti

1. I progetti presentati per il rilascio del provvedimento di cui all'art.4, comma 1, lett.a), o per il rinnovo dei titoli già rilasciati, devono contenere tutti gli elaborati necessari ad individuare le opere in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati su supporto magnetico, in formato DWF e PDF per le tavole grafiche, PDF per gli altri elaborati:

- a) relazione tecnico- illustrativa contenente lo scopo e la durata della concessione demaniale, l'ubicazione, l'estensione, i confini delle aree, riferimenti catastali, descrizione delle strutture oggetto della concessione distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta del manufatto, il tipo di struttura prevista, i materiali ed i colori da usare, l'allaccio alle reti idriche e fognarie, le finalità per cui si intende realizzare la struttura in progetto, in modo da dare la esatta connotazione dell'insediamento progettato; le modalità di realizzazione
- b) stralcio planimetrico del PUDM in scala 1:1.000 riportante la esatta ubicazione del manufatto progettato;
- c) planimetria generale in scala 1:500 riportante i confini dell'area in concessione, l'ubicazione del manufatto entro tale area nonché la distanza dalla battigia del mare e dalla viabilità di servizio;
- d) pianta delle fondazioni in scala 1:100 o 1:50;
- e) pianta della copertura in scala 1:100 o 1:50;
- f) pianta alle diverse quote in scala 1:100 o 1:50 con la indicazione della struttura;
- g) prospetto dei 4 lati con la chiara indicazione, negli elaborati, dei materiali da usare e dei colori da utilizzare in scala 1:100 o 1:50;
- h) sezioni su due direzioni ortogonali in scala 1:100 o 1:50;
- i) particolari costruttivi in scala opportuna;
- j) immagine foto realistica con la simulazione degli interventi nel contesto;
- k) copia della concessione demaniale marittima.

Art.6 Obblighi del concessionario

1. Al concessionario è fatto obbligo:

- a) di attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente piano, nella concessione stessa, nelle ordinanze sindacali e nelle ordinanze della Capitaneria di porto competente;
- b) di adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune di Ragusa e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
- c) di non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
- d) di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
- e) di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
- f) di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;

2. Ai sensi della l.r. 17/1998 gli esercenti di attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento.

3. Ai sensi della L. R.29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
- b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi (per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale o per le lunghezze previste da eventuali convenzioni stipulate tra l'amministrazione ed i concessionari) non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;

4. E' fatto obbligo altresì ai concessionari:

- a) di tutelare tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione e nelle aree limitrofe; tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune, ecc. Eventuali concessioni demaniali, anche esistenti, dovranno escludere gli ambiti dunali; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti, anche a carattere temporaneo, ad eccezione di quelli individuati nel presente piano. Potrà essere fatta prescrizione ai concessionari limitrofi alle zone dunali dell'onere di recinzione e della relativa cartellonistica.
- b) di rimuovere tutti gli elementi di allaccio ai servizi a vista, gli elementi e le attrezzature non saldamente ancorate (antenne, sedie, pedane, ecc.) e qualunque elemento che possa provocare inquinamento e degrado dei luoghi. In caso di eventi calamitosi i concessionari sono responsabili dei danni causati a seguito della mancata osservanza delle disposizioni in oggetto.
- c) di provvedere alla manutenzione delle strutture anche nel periodo invernale.

Art.7 Rimozione opere e messa in pristino

1. Alla scadenza della concessione e/o del titolo edilizio e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza degli stessi, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Ragusa che sarà notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci nell'albo Pretorio del Comune.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1), e nel caso di manufatti effettuati in assenza od in difformità di concessione demaniale o di provvedimento del comune, tali opere sono considerate abusive. Le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite alla Regione, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere danneggiati gli habitat naturali. I lavori dovranno avvenire in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle disposizioni e la corretta esecuzione.

3. I privati proprietari di tutte le opere effettuate nelle aree appartenenti al Demanio Marittimo (recinzioni, strutture in cemento, muri, pedane, pavimentazioni, strade, serre, ecc.), così come individuate nelle *Tavole 7: Destinazioni d'uso ed interventi*, sono tenuti a dimostrare la regolarità della propria situazione autorizzativa presso gli uffici competenti dell'ARTA. Qualora venga accertato che tali opere sono effettuate in assenza o difformità di concessione demaniale o autorizzazione del comune, i proprietari hanno l'obbligo di rimozione e messa in pristino a propria cura e spese.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DELLE OPERE

Art.8 Disciplina per tipologie di opere ed attrezzature

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli impianti e le attrezzature si distinguono in:

a) **Opere permanenti**: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto;

b) **Opere inamovibili**: sono quelle opere le cui strutture sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere (come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro in legno, o con altro materiale leggero, con pannelli amovibili di tamponamento, con copertura leggera smontabile) e che sono fisicamente legate al suolo da impianti. Comprendono docce, wc, vani attrezzati per cucina e bar.

c) **Attrezzature precarie**: sono attrezzature con fondazione limitata e modesta, realizzate con materiali leggeri, di facile sgombrò, e che possono essere rimosse; possono essere utilizzate anche oltre il periodo della stagione balneare. Sono comprese anche le cabine spogliatoio, ripostigli, tettoie, magazzini.

d) **Attrezzature stagionali**: sono attrezzature stagionali le attrezzature di modeste dimensioni, necessarie allo svolgimento delle attività turistico ricettiva, aventi carattere di totale rimovibilità, installate solo per il periodo della stagione balneare e sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in punti d'ombra, ombrelloni e tende parasole "a sbraccio", purché sprovvisti di qualsiasi tipo di chiusura laterale, sedie, sdraie, elementi di modeste dimensioni in legno o P.V.C. posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o di modeste aree di sosta pedonale.

2. E' vietata la realizzazione di nuove opere di cui al punto a), fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree attualmente già edificate.

3. Le opere di cui ai punti b) e c), sono soggette, oltre al rilascio della concessione demaniale marittima concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, al rilascio del titolo autorizzativo edilizio e agibilità, come stabilito dalla legge 37 del 1985 e s.m.i. e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.

4. Il nulla osta di cui all'art.4, comma 1, lett.a è valido per tutta la durata della concessione demaniale marittima, anche se rinnovata senza modifiche sostanziali. Decade automaticamente in caso di mancata concessione o rinnovo, revoca del titolo concessorio demaniale. Nel caso di modifiche dei manufatti all'interno dei lotti in concessione demaniale marittima, il provvedimento di cui all'art.4, comma 1, lett.a dovrà essere nuovamente richiesto.

5. Le opere di cui al punto d) sono soggette al rilascio della concessione demaniale marittima, concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, ma non sono soggette a rilascio del nulla osta di cui all'art.4, comma 1, lett.a; tali opere possono essere realizzate esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale ligneo, da

posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Sono ammessi gli spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale. Tutte le opere in questione devono essere rimosse oltre la stagione balneare.

6. Nel caso in cui l'utilizzazione dell'area in concessione sia resa totalmente impossibile sia per motivi di interesse pubblico, oltre che per cause naturali, i concessionari avranno priorità rispetto ad altre richieste per l'assegnazione di una nuova area in concessione, laddove si rendesse disponibile.

7. L'agibilità dei manufatti è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla L.r 17/1994, come modificata dalla l.r. 14/2014 e s.m. e .i., attestante la corrispondenza delle opere eseguite con quelle di cui al progetto approvato ed il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

8. Gli impianti e le attrezzature collegati alla rete fognaria o ad impianto con fossa tipo imhoff, dovranno essere comunque dotati della necessaria autorizzazione allo scarico dei liquami, rilasciata dal competente ufficio comunale.

Art.9 Parametri e regole generali

Nei lotti in concessione demaniale marittima, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.), si devono rispettare i seguenti parametri e regole generali:

- a) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare 4,5 m. da terra;
- b) l'altezza per le cabine non potrà superare m. 2,70;
- c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;
- d) le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione;
- e) i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili;
- f) sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- g) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- h) nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;

2. Qualsiasi tipo di pubblicità svolta o esposta nei lotti in concessione deve essere autorizzata e conforme al vigente Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli Impianti per le Pubbliche Affissioni del Comune di Ragusa.

Art.10 Accessi al demanio marittimo

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di ml. 5,00. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria. Va comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.
2. Occorre prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Tali accessi dovranno, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 mt l'uno dall'altro.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.
4. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt. 5,00. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Gli accessi per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale vanno realizzati con struttura in legno opportunamente trattato.

Art.11 Pulizia degli arenili

1. Come stabilito dalla L. R. 29/11/2005, n. 15 e D.A. 319/GAB 05/08/2016 e s.m.i. i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti secondo la normativa e le disposizioni vigenti. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali organici quali alghe, tronchi ecc. per i quali la raccolta e lo smaltimento restano a carico del concessionario.
2. Nelle spiagge libere su cui non insiste l'obbligo di pulizia a carico dei concessionari di cui al comma precedente, tale operazione viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato.
3. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi, evitando il rimodellamento del suolo o il danneggiamento della vegetazione.
4. Tutti i lotti in concessione dovranno essere dotati di cestini portarifiuti per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e di appositi contenitori per mozziconi di sigarette.

Art.12 Gestione della Posidonia spiaggiata

1. La prateria di Posidonia oceanica costituisce un habitat “prioritario”, essendo inserita nell’allegato IV della Direttiva Europea 92/43/CEE, recepita in Italia con il DPR n. 357/1997 e s.m.i., per cui lo stato di conservazione deve essere mantenuto soddisfacente. Inoltre, la Posidonia oceanica spiaggiata costituisce un habitat protetto, quindi è oggetto di salvaguardia, ai sensi del Protocollo per le Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM) (Allegato 2), firmato nell’ambito della “Convenzione per la Protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” tenutasi a Barcellona il 10.06.1995 (Convenzione di Barcellona), ratificato dall’Italia con la Legge 175/99, che include la salvaguardia di altre fanerogame del Mediterraneo quali *Zostera noltii* e *Zostera marina*.

2. Sulla base nota prot. DPN/VD/2006/08123 del 17/03/2006 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la gestione delle *banquettes* può avvenire secondo le seguenti operazioni:

a) Mantenimento in loco delle banquettes. In tutto il litorale, ed in particolare all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria, le *banquettes* devono essere, in linea ordinaria, mantenute in loco. La movimentazione può essere effettuata solo per problemi di carattere igienico-sanitario accertati dagli enti competenti (ARPA e ASP). Qualora l’intervento ricada all’interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC le operazioni di rimozione delle biomasse vanno eseguite esclusivamente manualmente e senza l’utilizzo di mezzi meccanici e sarà altresì necessario verificare la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

b) Spostamento degli accumuli all’interno del litorale; nelle spiagge di interesse turistico dove generalmente si spiaggia la Posidonia, questa deve essere movimentata all’interno dello stesso litorale, spostandola su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all’erosione per favorirne l’accumulo, sui punti di massima espansione dell’onda, in modo da facilitare di nuovo il trasporto a mare. Le aree di prelievo e di deposito delle *banquettes* sono individuate in cartografia (Tavv.7) come segue:

Arenili di provenienza	Zone di stoccaggio
Zona C2	Zona C3
Zone B3 e B4	Zona A3

Le località interessate dallo spostamento e le modalità dello stesso dovranno essere oggetto di apposito preventivo provvedimento, da adottarsi da parte di Enti Parco o dalla Regione competente, sentiti i Comuni interessati.

c) Rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verificano oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le *banquettes* possono essere rimosse e trattate come rifiuti secondo la normativa vigente.

d) Riutilizzo delle biomasse. Tale modalità comprende il riutilizzo delle biomasse in argomento nel rispetto della normativa vigente, già attuata in altri paesi compresa l'Italia, quali ad esempio l’impiego in interventi di recupero ambientale in ambito costiero, di ricostruzione paesaggistica, come compost in agricoltura, etc

3. Nel caso in cui si devono applicare le modalità b), c), d), quindi spostamento delle biomasse vegetali, l’esecuzione resta subordinata all’acquisizione del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Assessorato Regionale Territorio ed

Ambiente. Nel caso in cui l'area ricada all'interno delle riserve le istanze dovranno essere trasmesse anche all'Ente gestore, per il parere di competenza. La movimentazione viene effettuata ad opera dell'amministrazione comunale, o da parte dei privati dietro specifica autorizzazione e controllo del Settore Ambiente.

Si fanno comunque presenti alcune prescrizioni:

- La *banquette* deve essere in ogni caso mantenuta pulita da rifiuti d'origine antropica.
- Nel caso di spostamento temporaneo si dovrà procedere alla rimozione di eventuali rifiuti di origine antropica (plastica, vetro, alluminio, etc.) presenti all'interno della *banquette*, i quali dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- La porzione di litorale destinata al deposito di biomassa di Posidonia dovrà essere preventivamente bagnata con acqua di mare. Gli accumuli di Posidonia dovranno essere disposti con uno spessore non inferiore ad 1 m e non superiore ad 1,5 m, in aree facilmente raggiungibili dai mezzi di movimentazione (mezzi leggeri non cingolati) nel caso fosse necessario usarli.
- In ogni caso le operazioni di movimentazione dovranno essere effettuate con particolare cautela, in modo da evitare qualsiasi asporto di sabbia, non arrecare danno ad eventuali sistemi dunali e retrodunali presenti nei luoghi (di movimentazione e di destinazione), quindi alterare il meno possibile l'ambiente e il paesaggio.

Art.13 Lavori nell'area demaniale

1. Le operazioni nell'area demaniale e sugli impianti su di esso insistenti dovranno essere svolti come segue:

- a) lavori di ristrutturazione dal 15 ottobre al 31 maggio
- b) lavori di manutenzione dal 15 ottobre al 31 maggio
- c) lavori di pulizia della spiaggia entro il 31 maggio
- d) movimentazione delle *banquettes* dal 15 maggio al 30 giugno

2. Tutte le operazioni vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. I mezzi meccanici non potranno transitare al di fuori delle strade e dei percorsi autorizzati, salvo accertati motivi e previa autorizzazione.

3. Gli scavi per le strutture di ancoraggio dovranno essere effettuati facendo attenzione a non estendere lateralmente l'area dei lavori oltre lo stretto indispensabile. Le strutture dovranno essere organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo.

4. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque senza danneggiare l'habitat naturale.

5. Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, nelle aree SIC, sono vietati tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Art.14 Caratteristiche dei manufatti

1. Tutti i manufatti, ad eccezione di quelli appartenenti al patrimonio demaniale marittimo, devono essere realizzati con impiego di elementi strutturali di tipo leggero (pannelli in legno e/o con simili caratteristiche, anche di tipo prefabbricato) che abbiano il requisito della amovibilità e quindi dell'ancoraggio temporaneo. Le strutture esistenti dovranno adeguarsi in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
2. Fondazioni: per quanto concerne le modalità di realizzazione, ai fini della salvaguardia degli assetti idrogeologici, occorre che venga impostato ad una quota non inferiore a 30 cm dal livello del suolo e sostenuto da elementi isolati (quali ad esempio pali in legno e tecniche costruttive puntuali similari)
3. Pavimentazioni:
 - a) per i percorsi pedonali e gli altri spazi di aggregazione si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati
 - b) per gli interni si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati e, per i servizi e laboratori, piastrelle di maiolica o altro tipo di rivestimento impermeabile
4. Rivestimenti:
 - a) per esterni si utilizzeranno esclusivamente con materiali lignei opportunamente trattati
 - b) per interni si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati e, per i servizi e laboratori, piastrelle di maiolica o altro tipo di rivestimento impermeabile
5. Manti di copertura:
 - a) con struttura piana o a falde, si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati, teli o tegole canadesi
6. Infissi:
 - a) in legno massello di essenze dure
7. Colore e finiture:
 - a) ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di tre colori, di cui almeno 2 devono costituire tonalità dello stesso.
 - b) per le facciate e per i serramenti si utilizzeranno i colori: laccato bianco opaco, legno a vista o bianco a poro aperto; le facciate possono essere distinte in più parti.
 - c) per le coperture sono utilizzabili gli stessi colori delle facciate; per le coperture a tegole canadesi si utilizzeranno i colori e le tonalità del "cotto" e "legno".
8. Gli impianti tecnologici dei manufatti sull'arenile dovranno essere di tipo precario, ovvero collegati alla rete principale con opere edilizie non a carattere permanente.

9. Gli elementi strutturali e di arredo non fissati devono essere asportati oltre la stagione balneare.

10. Il sistema di illuminazione sarà effettuato limitando i consumi energetici attraverso l'uso di corpi illuminanti di maggiori prestazioni in termini di risparmio energetico.

Art.15 Abbattimento delle barriere architettoniche

1. Come stabilito dall'art. 23 della L. 104/1992 , il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/06/1989 n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989 n. 13, e s.m.i. ed all'effettiva possibilità di accesso a mare a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e percettive.

2. I concessionari demaniali devono assicurare l'accessibilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. L'accessibilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto 14/06/1989 n. 23 e s.m.i.. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5 , punto 5.5. del suddetto D.M. 236/1989. Gli stabilimenti balneari devono prevedere inoltre almeno un servizio igienico accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

3. Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzioni di continuità e opportunamente segnalate. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della " visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. 236/1989

4. Il comune assicura l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari che insistono su medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso le predisposizione di specifici progetti.

Art.16 Specchi acquei e imbarcazioni

1) Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.

2) La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.

3) Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.

4) I prelievi per gli usi consentiti di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.

5) Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili, previa la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto competente per territorio.

Art.17 Gestione ecocompatibile delle attività e delle strutture

1. Il Comune promuove la realizzazione di attività e strutture, pubbliche e private, ecocompatibili al fine di proseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ambiente costiero complessivo. La gestione ecocompatibile viene effettuata attraverso differenti ma, preferibilmente, contestuali interventi:

a) il risparmio delle risorse idriche; che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica idraulica al fine di diminuire i consumi (es. recupero e riutilizzo acque delle docce, utilizzo di frangigetto e riduttori di flusso, rubinetteria ed elettrodomestici a basso consumo idrico, ecc).

b) il risparmio delle risorse energetiche; che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica al fine di migliorare l'efficienza energetica delle strutture (es. installazione di pannelli fotovoltaici negli stabilimenti balneari e negli esercizi commerciali, di lampadine ad alta efficienza, apparecchiature elettriche ed elettroniche con marchi di qualità ambientale e/o Energy Star, ecc.).

c) la minimizzazione del consumo di suolo; che si realizza attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle superfici impermeabili e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti (es. prati rasati, ghiaia inerbata, grigliato erboso in plastica e in calcestruzzo, superfici aggregate con acqua, pavimentazioni in calcestruzzo permeabile, ecc.).

d) la sistemazione a verde; che deve essere effettuata preferibilmente con l'impianto di specie autoctone tipiche delle aree costiere locali, riprodotte presso la struttura del vivaio dell'Azienda Foreste Demaniale di Randello.

Art.18 Emissioni sonore

1. La materia del rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti rientra nella competenza della Questura, che indica anche gli orari di inizio e fine degli stessi. Il Sindaco ha competenza nella regolamentazione in materia di emissioni sonore e, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del Piano di Risanamento acustico, ai sensi della l. 447/95, si applicano le disposizioni sulle emissioni sonore stabilite con ordinanze sindacali.

2. Durante la stagione balneare le emissioni sonore con utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora possono essere effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, secondo le seguenti disposizioni:

- le emissioni sonore e le immissioni all'esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con l'adozione di limitatori di pressione sonora omologati

- le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere posizionate in modo ottimale tale da ottenere il massimo abbattimento delle emissioni sonore e in ogni caso devono essere rivolte verso il mare.
- è vietata la collocazione e/o l'utilizzo di strumenti musicali, di impianti di diffusione sonora e/o di casse acustiche e di ogni altro strumento di riproduzione o diffusione sonora, fuori dai locali dell'esercizio stesso, fatta eccezione per le attività e manifestazioni autorizzate dal Sindaco.

CAPO IV – DESTINAZIONI D'USO ED INTERVENTI

Art.19 Aree e zone del Demanio Marittimo

1. Come stabilito dal D.A. 319/GAB del 05/08/2016, si è suddiviso il demanio marittimo di competenza in aree e zone, come delimitate in cartografia allegata (Tavole 6 e 7), individuate in modo da definire sia i limiti spaziali che quelli gestionali

Area A: Foce del Fiume Irmínio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A1 - Riserva Foce Irmínio ▪ A2 - Spiaggia degli Americani ▪ A3 - Depuratore
Area B: Marina di Ragusa centro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ B1 - Ex Cimitero ▪ B2 - Via Chioggia ▪ B3 - Club sportivi ▪ B4 - Lungomare ▪ B5 - Dogana ▪ B6 - Porto
Area C: Punta di Mola, T. Biddemi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ C1 - S. Barbara ▪ C2 - Punta di Mola ▪ C3 - Torrente Biddemi
Area D: Punta Braccetto - Randello	<ul style="list-style-type: none"> ▪ D1 - Punta Braccetto - Arenile di levante ▪ D2 - Torre ▪ D3 - Punta Braccetto - Arenile di ponente ▪ D4 - Canalotti ▪ D5 - Randello, Branco Grande
Area E: Branco Piccolo - Passo Marinaro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E1 - Scogliera Branco Grande ▪ E2 - Arenile Branco Piccolo ▪ E3 - Passo Marinaro
Area F: Kamarina	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F1 - Arenile Club Med ▪ F2 - Necropoli di Kamarina

Art.20 Destinazioni d'uso ammissibili

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le destinazioni d'uso ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo, sono così individuate:

<u>Zone di tutela</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutela 3: art. 21 ▪ Tutela 2: art. 22 ▪ Tutela 1: art. 23
<u>Aree di libera fruizione</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spiagge libere balneabili: art. 24 ▪ Spiagge libere non balneabili
<u>Lotti in concessione</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilimenti balneari: art. 25 ▪ Aree attrezzate per la balneazione: art. 26 ▪ Aree attrezzate per pratiche sportive: art. 27 ▪ Aree a verde attrezzato: art. 38; ▪ Attrezzature per l'accesso di animali di affezione: art. 28 ▪ Punto di ristoro: art. 29 ▪ Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti: art. 30 ▪ Attività commerciali - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande cibi precotti e generi di monopolio: art. 31 ▪ Aree e servizi di interesse e utilità pubblici ▪ Aree per attività sociali e culturali

~~Art.21 Tutela 3~~

Omissis

Art.22 Tutela 2

1. Si tratta di aree di rilevante interesse naturalistico, facenti parte del SIC ITA080004 Punta Braccetto, C.da Cammarana e comprendenti anche la foce del Torrente Biddemi, in cui, a causa delle forti pressioni antropiche e dell'erosione costiera, è necessario regolamentare le attività al fine della tutela delle emergenze naturalistiche. In tali aree, fatte salve le disposizioni della Capitaneria di Porto competente, le attività svolte devono essere conformi al Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale, ed inoltre:

- a) non è consentita nessuna trasformazione del suolo, quali il rimodellamento dei suoli e delle dune, sbancamenti, livellamenti, impermeabilizzazione dei suoli, o qualsiasi altro movimento di terra, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici. Non è consentito prelevare sabbia, terra o altri materiali.

- b) non è consentita l'asportazione e calpestio della vegetazione e l'introduzione di specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona (alloctone); è vietato danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova; è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione. La pesca è consentita esclusivamente nella Zona D3 e D5.
- c) non è consentita l'installazione di qualunque manufatto e struttura, anche temporanei, compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici. Sono consentiti esclusivamente manufatti finalizzati alla pubblica utilità quali recinzioni con staccionata in legno, cesti porta rifiuti, cartellonistica informativa, piccoli parcheggi per biciclette (rastrelliere e supporti), panche in legno, percorsi pedonali e rampe di accesso in legno.
- d) Sono consentiti esclusivamente l'accesso ed il transito pedonale e ciclabile esclusivamente sui percorsi individuati, anche attraverso il transennamento. Non è consentito l'attraversamento anche pedonale delle dune e delle aree con vegetazione spontanea al di fuori degli appositi percorsi individuati. L'ingresso, il transito e la sosta di mezzi meccanici sono vietati.
- e) La balneazione può essere effettuata esclusivamente nella Zona D3 e D5.
- f) non è consentito attraccare con natanti di qualsiasi genere, ad esclusione dei mezzi di soccorso.
- g) non è consentito destinare lotti in concessione demaniale marittima.
- h) non è consentito alare e varare unità nautiche ad eccezione dei mezzi nautici di soccorso.
- i) non è consentito abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- j) non sono consentiti usi agricoli ed il pascolo.
- k) non è consentito campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura
- l) sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale esclusivamente per la mitigazione dei rischi territoriali (con particolare riferimento ai rischi idrogeologici e di incendio) e per l'eradicazione di specie alloctone infestanti.
- m) In corrispondenza della foce del T. Biddemi (zona C3) sono consentiti interventi di sistemazione idraulica basati su criteri di ingegneria bionaturalistica in aree suscettibili di esondazione.

2. Nell'arenile prospiciente l'area del demanio forestale di Randello, al fine di tutelare ulteriormente le emergenze naturalistiche esistenti, è fatto inoltre divieto di posizionare ombrelloni e punti d'ombra. Tali aree sono indicate in cartografia con la dicitura "tutela 2**".

Art.23 Tutela 1

1. Si tratta dell'area dunale e retrodunale localizzata in corrispondenza dell'ex cimitero di Marina di Ragusa. In tale area:

- a) sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale, attraverso opere di ingegneria naturalistica, interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici e di incendio, l'eradicazione delle specie infestanti alloctone
- b) è consentito l'impianto di specie autoctone riprodotte presso la struttura del vivaio dell'Azienda Foreste Demaniale di Randello

- c) non sono consentiti nuovi lotti da destinare in concessione.
- a) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- d) è consentita la balneazione
- e) sono consentiti esclusivamente l'accesso, il transito e la sosta di persone, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- f) non è consentito campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura
- g) non è consentito alare e varare unità nautiche ad eccezione dei mezzi nautici di soccorso
- h) non è consentito abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere

Art.24 Spiagge libere balneabili

1. Sulle aree demaniali marittime del comune non oggetto di concessioni è vietato, siano esse destinate o meno alla balneazione:

- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole a vela) con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio. Fanno eccezione, per entrambi i casi, i mezzi nautici di soccorso.
- b) Lasciare unità nautiche in sosta sull'arenile; fanno eccezione le unità destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) Lasciare incustoditi per lungo tempo o nelle ore serali e notturne, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate; qualunque oggetto o attrezzatura lasciato incustodito sulle spiagge sarà rimosso.
- d) Campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- e) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. In questi casi detti giochi dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e/o autorizzate dal Comune. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.
- f) Durante la stagione balneare, condurre o far permanere in acqua e sugli arenili ed assimilabili, qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente individuate nell'annuale ordinanza sindacale di balneazione. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;

- g) Tenere il volume dei dispositivi a diffusione sonora in genere, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- h) Abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- i) Distendere o tinteggiare reti;
- j) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- k) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge anche mediante distribuzione e/o lancio di manifestini ovvero altro materiale;
- l) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali; il calpestio delle aree dunali e retrodunali fuori dai sentieri individuati; la raccolta e la distruzione di nidi e uova.

2. Le attività svolte all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria devono essere conformi al Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale.

3. Lo svolgimento delle attività di balneazione resta subordinato alle ordinanze degli enti competenti.

Art.25 Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi e attrezzature:

- a) servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- b) cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- c) docce al coperto per un minimo di 2;
- d) docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione - locale di primo soccorso - deposito per attrezzature - locale tecnico - una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro - percorsi per disabili;
- f) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc. La superficie coperta non può essere più del 20% del totale.

3. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

Art.26 Aree attrezzate per la balneazione

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- a) cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8;
- b) servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- c) magazzino;

- d) docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione;
- f) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati ed eventuali giochi a carattere stagionale. La superficie coperta non può essere più del 5% del totale.

Art.27 Aree attrezzate per pratiche sportive

1. Le aree attrezzate per pratiche sportive gestiscono parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- a) servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- b) cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- c) rimessa o magazzino;
- d) punto di primo soccorso;
- e) servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati. Per i servizi sopra elencati la superficie coperta non può superare complessivamente 100 m²).

Art.28 Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione

1. Sono previsti spazi riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti) ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/05. Nel caso di strutture con spazi pet friendly dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.). In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- a) n. 1 area gioco adeguatamente recintata con recinzione in legno o altro materiale ecocompatibile alta minimo mt. 1,50;
- b) n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt. 1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento

2. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2,00, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

3. L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art.29 Punto di ristoro

1. I punti ristoro hanno la tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.
2. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art.30 Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio. Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi:

- a) servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per disabili;
- b) magazzino;
- c) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La superficie coperta delle suddette strutture non può superare i 50 m². Sono ammessi i seguenti servizi:

- a) cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- b) bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- c) corridoi di lancio come esplicitato nell'art.16.

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

Art.31 Attività commerciali - Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio

1. Le strutture devono consentire l'accesso alle persone con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale ed adeguarsi alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. La superficie coperta non deve superare il 50%. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art.32 Giochi e spazi ombreggiati

1. È ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purché a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.

Art.33 Concessioni demaniali ammissibili

1. Nelle aree del demanio marittimo regionale sono consentite esclusivamente le attività in concessione descritte nel presente articolo e nel successivo art.35. non sono pertanto consentite modifiche in ampliamento dei manufatti esistenti. La localizzazione e le caratteristiche spaziali delle concessioni sono indicate nelle Tavole 6 e 7. Le informazioni descritte per ciascuna attività costituiscono requisiti necessari per il rinnovo della concessione demaniale e del titolo edilizio comunale dove previsto dalla normativa, fatte salve eventuali condizioni stabilite nelle concessioni demaniali e nei titoli edilizi rilasciati. Per quanto non previsto di seguito, si farà riferimento alle concessioni demaniali marittime rilasciate, senza comunque possibilità di ulteriori ampliamenti.

LOTTO 1	Baia del Sole
Zona	B2 - Via Chioggia
Superficie lotto in concessione	Come da concessione demaniale
Tipologia	Art. 30 Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti (pedalò) Art.32 Spazi ombreggiati
Limiti e condizioni	
Rimozione oltre la stagione balenare	Totale

LOTTO 2	Trattoria da Carmelo
Zona	B2 - Via Chioggia
Superficie lotto in concessione	Come da concessione demaniale
Tipologia	Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	Conversione della struttura in muratura/cemento con struttura in legno con fondazione in pali di legno, qualora si renda necessaria la manutenzione straordinaria delle strutture
Rimozione oltre la stagione balenare	No

LOTTO 3	Ristorante il Delfino
Zona	B2 - Via Chioggia
Superficie lotto in concessione	312,73 mq
Tipologia	Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	Conversione della struttura in muratura/cemento con struttura in legno con fondazione in pali di legno, qualora si renda necessaria la manutenzione straordinaria delle strutture
Rimozione oltre la stagione balenare	No

LOTTO 4	Framon hotels srl
Zona	B2 - Via Chioggia
Superficie lotto in concessione	576 mq + 209 in ampliamento = 785 mq
Tipologia	Art.26 Aree attrezzate per la balneazione

Limiti e condizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Le strutture realizzabili nell'ambito dell'area attrezzata sono: magazzino, docce, punti d'ombra. Bagni e cabine saranno individuati nella limitrofa struttura turistico- ricettiva - Realizzazione accesso per persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale in corrispondenza del Lungomare Andrea Doria
Rimozione oltre la stagione balenare	Totale

LOTTO 5	Baja Beach Club
Zona	B2 - Via Chioggia
Superficie lotto in concessione	426 mq
Tipologia	Art.25 Stabilimenti balneari Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	Realizzazione accesso per persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale in corrispondenza del Lungomare Andrea Doria
Rimozione oltre la stagione balenare	Come da concessione demaniale

LOTTO 6	Circolo Velico Scirocco
Zona	B3 - Club sportivi
Superficie lotto in concessione	660 mq
Tipologia	Art.27 Aree attrezzate per pratiche sportive Art.30 Ormeaggio rimessaggio e noleggio natanti
Limiti e condizioni	Regolamentazione esposizione pubblicitaria ai sensi del Piano e del regolamento per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni del comune di Ragusa
Rimozione oltre la stagione balenare	Come da concessione demaniale

LOTTO 7	Circolo Nautico Andrea Doria
Zona	B3 - Club sportivi
Superficie lotto in concessione	Come da concessione demaniale
Tipologia	Art.26 Aree attrezzate per la balneazione
Limiti e condizioni	Regolamentazione esposizione pubblicitaria ai sensi del Piano e del regolamento per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni del comune di Ragusa
Rimozione oltre la stagione balenare	Come da concessione demaniale

LOTTO 8	Cassarino
Zona	B4 - Lungomare
Superficie lotto in concessione	70 mq
Tipologia	Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Riqualficazione architettonica complessiva in adeguamento all'art.14 - Regolamentazione esposizione pubblicitaria ai sensi del Piano e del

	regolamento per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni del comune di Ragusa
Rimozione oltre la stagione balnare	No

LOTTO 9	Bar Gino Paolo
Zona	B4 - Lungomare
Superficie lotto in concessione	114 mq
Tipologia	Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	Sostituzione insegna
Rimozione oltre la stagione balnare	No

LOTTO 10	Margarita Beach
Zona	B4 - Lungomare
Superficie lotto in concessione	1.500 mq
Tipologia	Art.25 Stabilimenti balneari Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di tutti gli elementi non ancorati (pannelli, punti d'ombra, insegne, antenne, ecc.) e tensostruttura oltre la stagione balneare; - Regolamentazione esposizione pubblicitaria ai sensi del Piano e del regolamento per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni del comune di Ragusa Rimozione pavimentazione in autobloccanti e sostituzione con camminamenti in legno
Rimozione oltre la stagione balnare	Come da concessione demaniale

LOTTO 11	Rotonda
Zona	B4 - Lungomare
Superficie lotto in concessione	770 mq
Tipologia	Spazio aperto ad uso pubblico
Limiti e condizioni	In caso si renda necessaria la manutenzione straordinaria delle strutture o ristrutturazione, o di eventuali progetti di riqualificazione, si dovrà prevedere la sostituzione dell'attuale pavimentazione con una drenante.
Rimozione oltre la stagione balnare	no

LOTTO 12	Lido Azzurro Ristorante da Serafino
Zona	B4 - Lungomare
Superficie lotto in concessione	700 mq
Tipologia	Art.25 Stabilimenti balneari Art.31 Attività commerciali -Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	-

Rimozione oltre la stagione balnare	Come da concessione demaniale
-------------------------------------	-------------------------------

LOTTO 13	Marsa A'Rillah Y.C.
Zona	B5 - Dogana
Superficie lotto in concessione	Come da concessione demaniale
Tipologia	Art.26 Aree attrezzate per la balneazione
Limiti e condizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di tutti gli elementi non ancorati (pannelli, punti d'ombra, insegne, antenne, ecc.) oltre la stagione balneare; - Rimozione elementi in ampliamento non autorizzati
Rimozione oltre la stagione balnare	Come da concessione demaniale

LOTTO 14	La Ola beach
Zona	B5 - Dogana
Superficie lotto in concessione	1418,18 mq
Tipologia	Art.25 Stabilimenti balneari Art.31 Attività commerciali –Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	<ul style="list-style-type: none"> - Rimozione di tutti gli elementi non ancorati (pannelli, punti d'ombra, insegne, antenne, ecc.) oltre la stagione balneare; - Regolamentazione esposizione pubblicitaria ai sensi del Piano e del regolamento per gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni del comune di Ragusa
Rimozione oltre la stagione balnare	Come da concessione demaniale

LOTTO 16	Chalet Coco Mario
Zona	D1 - PB Arenile di levante
Superficie lotto in concessione	910 mq
Tipologia	Art.25 Stabilimenti balneari Art.31 Attività commerciali –Esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio
Limiti e condizioni	
Rimozione oltre la stagione balnare	Come da concessione demaniale

LOTTO 19	Club Med
Zona	F1 - Arenile Club Med
Superficie lotto in concessione	3. 248,6 mq
Tipologia	Art.25 Stabilimenti balneari
Limiti e condizioni	Interventi di riqualificazione e tutela ambientale dell'area come da art.51
Rimozione oltre la stagione balnare	Come da concessione demaniale

LOTTO 21	Area attrezzata "ex cimitero"
Zona	B1 - Ex Cimitero

Superficie lotto in concessione	2.170 mq
Tipologia	Art.38 Aree a verde attrezzato
Apertura	Tutto l'anno
Rimozione	No
Progetto	Tav.9.1

2. Per le eventuali altre concessioni demaniali esistenti che ad oggi non siano state poste in essere si avvia la procedura di revoca della concessione.

3. La concessione esistente C21 (foglio 262, p.lla 990) attualmente destinato alla posa di ombrelloni e sdraio sarà modificato per la destinazione ad area a verde attrezzato (lotto 21). A seguito delle verifiche sul regime proprietario dell'area dell'ex cimitero si pongono in essere due alternative:

- a) Proprietà del Comune di Ragusa: in tal caso il lotto in concessione L21 e l'area dell'ex cimitero saranno affidate in gestione attraverso uno specifico bando pubblico.
- b) Proprietà privata: in tal caso il l'area dell'ex cimitero sarà affidata in concessione e attivata dallo stesso titolare della concessione demaniale C21.

Art.34 Porto turistico

Omissis

Art.35 Nuove concessioni ammissibili

1. Sono previste nuove concessioni ammissibili nel Demanio Marittimo di seguito descritte, come localizzate nella cartografia allegata.

LOTTO 22	Chiosco Lungomare Mediterraneo
Zona	B5 – Dogana
Superficie lotto in concessione	30 mq
Tipologia	Art.29 Punto di ristoro
Apertura	Tutto l'anno
Rimozione	No
Limiti e condizioni	Rifacimento della pavimentazione del lungomare
Progetto	Tav.9.2

LOTTO 23	Ormeggio natanti Punta Braccetto
Zona	D1 - PB Arenile di levante
Superficie lotto in concessione	546 mq
Tipologia	Ormeggio natanti
Rimozione	Totale
Apertura	Stagionale

Progetto	Tav. 9.6
----------	----------

2. Il lotto 22 sarà richiesto in concessione come da accordi intercorsi tra il privato e l'Amministrazione.

Art.36 Interventi

1. Gli interventi di seguito elencati rappresentano azioni dirette poichè diventano immediatamente attuabili con l'approvazione del piano e sono indicati nella cartografia allegata alle tavole 7 in scala 1:1.000.

2. Area A: Foce del Fiume Irminio

- a) Opere di mitigazione del rischio di erosione in Zona A3. Data la configurazione specifica dei luoghi (con la presenza di un terrazzo e l'assenza della spiaggia naturale e delle dune costiere) e data la prossimità degli habitat della Rete Natura 2000, si individua la soluzione più idonea nell'uso di difese aderenti rigide, quali rivestimenti o scogliere aderenti, realizzati con materiali naturali. Si tratta di opere aventi la funzione di semplice protezione superficiale del profilo di riva, senza una precisa funzione statica di sostegno del terreno a tergo. Sono realizzate mediante il posizionamento sullo strato superficiale della scarpata di materiale permeabile (pietrame, rocce a spigoli vivi o arrotondati).
- b) Eliminazione della rampa in cemento in corrispondenza del limite demaniale nella zona A3 ed eventuale arretramento dell'accesso all'area privata, nelle more degli interventi complessivi nella zona A3, a cui seguirà lo spostamento dell'accesso in prossimità del Lungomare A.Doria
- c) Installazione di cartelli informativi sull'importanza ecologica delle aree e sulle norme da rispettare, da posizionare sul litorale e nelle aree interne di accesso verso i SIC e la Riserva; i cartelli devono progettati e realizzati in maniera da inserirsi correttamente nel contesto ambientale e paesaggistico e con materiali ecocompatibili.

3. Area B. Marina di Ragusa centro

- a) Ripascimento in Zona B5 con sabbie provenienti dal porto di Marina e dalle eventuali attività di dragaggio e pulizia, previa caratterizzazione
- b) Demolizione opere rigide sull'arenile (muri, piattaforme in cemento, rampe, ecc.) e progressiva sostituzione delle strutture fisse per le docce con strutture di carattere amovibile
- c) Realizzazione accessi all'arenile per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale attraverso il posizionamento di pedane e rampe con struttura in legno opportunamente trattato o altri materiali ecocompatibili.
- d) Realizzazione di viabilità ciclabile sul Lungomare Andrea Doria, opportunamente individuata attraverso specifica segnaletica, e posizionamento di piccoli parcheggi per biciclette (rastrelliere e supporti) distribuiti sul Lungomare Andrea Doria, Lungomare Mediterraneo e presso il Porto turistico, in prossimità degli accessi e ad una distanza preferibilmente non superiore ai 100 mt, laddove le caratteristiche dei luoghi lo consentano.

4. Area C: Punta di Mola, T. Biddemi

- a) Realizzazione delle viabilità ciclabile su Lungomare Bisani (ex s.p. 88), con regolamentazione del traffico su un'unica corsia e opportuna segnalazione; posizionamento di piccoli parcheggi per biciclette (rastrelliere e supporti)
- b) Realizzazione aree di aggregazione in zone urbanizzate sul Lungomare Bisani; le aree saranno sistemate con elementi di arredo urbano (punti d'ombra, sedute, verde, cesti portarifiuti per la raccolta differenziata, parcheggi per biciclette, ecc.), come indicato nelle tavole di progetto in scala 1:200 (Tavv. 9.3 e 9.4)

5. Area D. Punta Braccetto, Randello

- a) Inibizione della circolazione motorizzata con chiusura degli accessi e dei percorsi carrabili in corrispondenza delle Zone D2, D4, D5, attraverso la posa di massi o elementi di arredo e realizzazione di recinzioni con staccionate in legno, anche in associazione a fasce arborate (siepi e filari con specie autoctone) in corrispondenza degli habitat sensibili e delle aree a rischio di erosione, al fine di inibire l'ingresso e la circolazione non autorizzati.
- b) Demolizione opere rigide sull'arenile (muri, piattaforme in cemento, rampe, ecc.)
- c) Realizzazione accessi all'arenile per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale attraverso il posizionamento di pedane e rampe con struttura in legno opportunamente o altri materiali ecocompatibili; installazione passerella in legno per l'accesso alla spiaggia in Zona D5.
- d) Installazione di cartelli informativi sull'importanza ecologica delle aree e sulle norme da rispettare, da posizionare in corrispondenza degli accessi principali al litorale; i cartelli devono progettati e realizzati in maniera da inserirsi correttamente nel contesto ambientale e paesaggistico e con materiali ecocompatibili.
- e) Realizzazione delle viabilità ciclabile e posizionamento di piccoli parcheggi per biciclette (supporti e rastrelliere) su percorsi esistenti ed inibiti alla circolazione veicolare, in associazione a recinzioni con staccionate in legno per la regolamentazione degli accessi (come da punto a)).
- f) Punto di ristoro in area comunale in località Punta Braccetto; l'esercizio avrà la tipologia di chiosco in legno, ed una superficie di 20 mq. L'attività può essere svolta durante tutto l'anno, senza rimozione pertanto della struttura.
- g) Area a verde pubblico in località Punta Braccetto; l'area ricade in parte nel demanio marittimo ed è attualmente destinata nel Piano Regolatore Generale, a parcheggio. Dato che tale destinazione non si concilia con l'uso sostenibile del litorale, se ne dispone la variazione di destinazione d'uso, l'area sarà sistemata a verde con elementi autoctoni ed arredata esclusivamente con sedute e camminamenti in legno.

Area E. Branco piccolo, Passo Marinaro

- a) Inibizione della circolazione motorizzata con chiusura degli accessi e dei percorsi carrabili in corrispondenza delle Zone E1, E2 ed E3 attraverso la posa di massi o elementi di arredo e realizzazione di recinzioni con staccionate in legno e fasce arborate (siepi e filari con specie autoctone) in corrispondenza degli habitat sensibili e delle aree a rischio di erosione, al fine di inibire l'ingresso e la circolazione non autorizzati.

- b) Verifica ed eventualmente rimozione e messa in pristino delle opere prive delle necessarie autorizzazioni, su demanio marittimo nelle Zone E1 ed E2, con realizzazione di recinzioni con staccionate in legno a carico dei privati inadempienti
- c) Realizzazione accessi all'arenile per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale attraverso il posizionamento di pedane e rampe con struttura in legno opportunamente trattato o altri materiali ecocompatibili.
- d) Installazione di cartelli informativi sull'importanza ecologica delle aree e sulle norme da rispettare, da posizionare sul litorale e nelle aree interne di accesso verso i SIC e la Riserva; i cartelli devono progettati e realizzati in maniera da inserirsi correttamente nel contesto ambientale e paesaggistico e con materiali ecocompatibili.
- e) Interventi di ripristino e protezione delle dune (ricostruzione morfologica delle dune costiere, barriere frangivento, restauro e consolidamento mediante vegetazione) nelle Zone E2 ed E3
- f) Realizzazione delle viabilità ciclabile e posizionamento di piccoli parcheggi per biciclette (supporti e rastrelliere) su percorsi esistenti ed inibiti alla circolazione veicolare, in associazione a recinzioni con staccionata in legno per la regolamentazione degli accessi.

Area F. Kamarina

Nessun intervento previsto.

Art.37 Recupero aree degradate – Scogliera Branco Grande

1. L'area in oggetto è localizzata nella Zona E1 del demanio marittimo regionale, all'interno del SIC ITA080004 Punta Braccetto C.da Cammarana; attualmente presenta situazioni di degrado dovute principalmente all'ingresso, circolazione e sosta delle autovetture, ed alla presenza di strutture edilizie a ridosso del demanio e del SIC (di cui ne deve essere verificata la conformità ai sensi del successivo art. 55). L'area deve essere inibita alla circolazione veicolare attraverso la posa di massi o elementi di arredo e realizzazione di recinzioni con staccionate in legno, anche in associazione a fasce arborate (siepi e filari con specie autoctone) come previsto nell'art. 36. Potranno essere inoltre interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale ed alla fruizione sostenibile quali:

- a) impianto di specie autoctone riprodotte presso la struttura del vivaio dell'Azienda Foreste Demaniale di Randello
- b) installazione di elementi di arredo urbano quali recinzioni con staccionata in legno, cesti porta rifiuti, cartellonistica informativa, piccoli parcheggi per biciclette (rastrelliere e supporti), panche in legno, percorsi pedonali e rampe di accesso in legno.

Art.38 Area a verde attrezzato "Ex cimitero"

1. L'area in oggetto è costituita da aree del demanio marittimo regionale (zona B1) e dal sito dell'ex cimitero, di proprietà del Comune. Si vuole realizzare, attraverso un progetto unitario, un area a verde attrezzato, con la demolizione delle strutture esistenti, costituita da:

- un punto di ristoro con tipologia a chiosco e attrezzature per l'ingresso di animali di affezione, da localizzarsi sull'area di proprietà comunale;
- un nuovo lotto in concessione demaniale per il posizionamento di tavoli e panche in legno.

2. Il progetto dell'area è indicato alla tav. Tav. 9.1 *Area attrezzata "ex cimitero"* e la gestione sarà affidata a privati mediante specifica convenzione, tenendo conto dei seguenti fattori:

- d) tutti gli interventi devono essere realizzati nel massimo rispetto delle condizioni ambientali dei luoghi, riducendo all'indispensabile le manipolazioni e l'artificializzazione dell'area. Eventuali interventi di sistemazione a verde devono essere finalizzati principalmente alla rinaturazione del sito, con l'utilizzo di specie autoctone.
- e) i manufatti dovranno avere la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie eco-bio-compatibili, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili. I manufatti dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'artt. 9 e 14
- f) non dovrà essere installato nessun tipo di pavimentazione impermeabile; sono consentiti camminamenti in legno poggiati al suolo.
- g) il gestore dell'area dovrà curarne la pulizia e la manutenzione.

3. L'area demaniale e quella pubblica risultano di fatto inaccessibili; l'accesso all'area dovrà essere garantito attraverso specifica servitù di passaggio dal Lungomare A. Doria.

Art.39 Regolamentazione aree private ex cimitero

1. Si tratta di aree private intercluse tra le aree del demanio marittimo regionale (Zona B1). Al fine di non compromettere la destinazione d'uso stabilita per la Zona B1, in tali aree dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:

- a) sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale, attraverso opere di ingegneria naturalistica, interventi di mitigazione dei rischi idrogeologici e di incendio, l'eradicazione delle specie infestanti alloctone
- b) sono consentiti esclusivamente l'accesso, il transito e la sosta di persone, fatti salvi inderogabili e accertati motivi di interesse e utilità pubblici.
- c) dovrà essere garantito l'accesso in servitù di passaggio alle aree del demanio marittimo regionale.
- d) l'area potrà essere destinata esclusivamente a verde attrezzato; non è consentita l'installazione di manufatti ad eccezione di bagni, tavoli e panche in legno, camminamenti in legno e altri elementi di arredo urbano. I manufatti dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche di cui agli artt. 9 e 14.

2. L'area potrà essere acquisita attraverso tecniche di perequazione urbanistica ed annessa all'area a verde attrezzato di cui all'art.38.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI**Art.40 Vigilanza e sanzioni**

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di piano, il Comune ne invia comunicazione all'Amministrazione Regionale ed alla ditta concessionaria o a chi ne detiene l'uso, che dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, l'Amministrazione provvederà nei termini di legge, anche con la revoca o sospensione della concessione demaniale, ovvero il diniego di rinnovo della stessa.
3. In merito alle disposizioni sulle modalità di fruizione delle spiagge libere, Il Comune provvederà altresì con specifiche ordinanze sindacali, in cui verrà stabilito anche il regime sanzionatorio nei termini previsti dalla legge.

Art.41 Danni e risarcimenti

1. Quando un qualsiasi manufatto o impianto oggetto di concessione non venga rimosso oltre il periodo della balneazione, il concessionario non può chiedere risarcimenti per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi, quali mareggiate, anche di eccezionale violenza.

Art.42 Norma transitoria e finale

1. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della l.r. 15/2005 (come modificato dall'art. 39 della L.r.3/2016), "fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2020 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime". Tutte le concessioni dovranno comunque uniformarsi alle disposizioni risultanti dal negoziato tra lo Stato italiano e la Commissione U.E, teso a conformare la normativa di settore ai principi comunitari (in particolare a quelli riguardanti le modalità di selezione tra i candidati potenziali) ed al relativo "bando tipo" previsto dall'art. 40, comma 2, della l.r. 3/2016.

TITOLO II – AREE ESTERNE AL DEMANIO MARITTIMO**Art.43 Azioni indirette**

1. L'area costiera è un sistema altamente dinamico, in cui singoli elementi costitutivi interagiscono nel corso del tempo e nello spazio all'interno di un inscindibile insieme, condizionato a sua volta da processi "esterni". L'assetto dell'area demaniale dipende da una molteplicità di fattori; la sua variazione è influenzata ed influenza tutte le altre forze agenti sul territorio, sia naturali (clima, apporti sedimentari, dinamiche marine, habitat, ecc) sia antropici (urbanizzazione, turismo, fruizione, ecc.). In quest'ottica uno dei punti di maggior pericolo e criticità è dato dal degrado degli elementi di naturalità presenti e dall'erosione costiera, per cui non si può prescindere dalla disciplina delle attività che si svolgono a monte dell'area demaniale al fine di non comprometterne l'assetto stabilito nel presente piano. A tal fine sono individuati una serie di "azioni indirette", oggetto del presente titolo; tali interventi si localizzano in aree esterne al demanio marittimo e dovranno essere recepiti nell'ambito della revisione del Piano Regolatore Generale..

2. Gli interventi indiretti, elencati di seguito, sono indicati alle tavole 6 e 7, e potranno comunque subire rettifiche:

- a) Norme di tutela degli habitat dunali e retrodunali di interesse comunitario all'esterno delle aree demaniali: art. 44
- b) Tutela e redazione di un Piano di Riqualificazione Ambientale in corrispondenza del Fiume Ippari in coordinazione con il comune di Vittoria, in corrispondenza del T. Rifriscolaro, in corrispondenza del T. Biddemi in coordinazione con il comune di Santa Croce Camerina: art. 45
- c) Parco dei Canalotti: art. 46
- d) Realizzazione di un area a verde attrezzato per il tempo libero ad integrazione e supporto delle attività di balneazione nella Zona A3 (Area attrezzata "Spiaggia degli Americani"): art. 47
- e) Riqualificazione ambientale e urbanistica – abitato Passo Marinaro: art. 48
- f) Recupero aree degradate – Spiaggia degli Americani: art.49
- g) Recupero aree degradate – Branco Piccolo: art. 50
- h) Tutela e riqualificazione ambientale – Kamarina Club Med: art. 51
- i) Nuova struttura a supporto ed integrazione della balneazione in corrispondenza della Zona C2 (Punta di Mola) in area privata: art. 52
- j) Verifica conformità manufatti realizzati entro 150 mt dalla linea di battigia (L.r. 78/1976): art. 55
- k) Applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola per le aree con colture intensive in pieno campo o in ambiente protetto
- l) Estensione della raccolta differenziata alle località abitate (Punta Braccetto – Kamarina). Isola ecologica in località Punta Braccetto e centro di raccolta plastica di copertura degli impianti in serra sito in Punta Braccetto (raccolta e conferimento presso Zona ASI Ragusa per il riciclo dei materiali).
- m) Completamento del sistema di depurazione con la realizzazione dell'impianto di trattamento di Punta Braccetto come stabilito dalla pianificazione sovraordinata e di settore.

- n) Chiusura degli accessi e dei percorsi dalla s.p. 63 (gli accessi alle aree private dovranno essere inibiti al pubblico passaggio attraverso cancelli o simili al fine di evitare il transito indiscriminato all'interno del SIC) Inibizione della circolazione motorizzata con chiusura degli accessi e dei percorsi carrabili in corrispondenza delle Zone D2, D4, D5, in aree esterne al demanio marittimo. Inibizione della circolazione motorizzata con chiusura degli accessi e dei percorsi carrabili in corrispondenza delle Zone E1, E2 ed E3.
- o) Realizzazione viabilità di accesso alle abitazioni in corrispondenza della Zona D4 (Canalotti); l'accesso alle aree private dovrà essere garantito da nuova viabilità carrabile in sostituzione di quella esistente da destinarsi alla mobilità ciclo-pedonale. Il tracciato indicato in cartografia potrà subire lievi rettifiche.
- p) Rimozione depuratore privato, condotte fognarie e altre infrastrutture annesse, con riqualificazione dell'area in Zona E3, secondo gli stessi criteri di cui all'art.50
- q) Realizzazione di aree a verde pubblico in prossimità dell'arenile

Art.44 Tutela degli habitat naturali dunali e retrodunali e della vegetazione psammofila dei litorali

1. Si tratta di aree incluse nei Siti di Importanza Comunitaria, indicate dal Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale come aree ad elevata naturalità e valore ambientale (compreso gli habitat prioritari ai sensi della Dir. Habitat) e che si trovano a diretto contatto con le aree demaniali. In tali aree si applicano le misure indicate nel suddetto piano, volte alla tutela ed alla fruizione sostenibile; dovranno essere effettuati interventi per la razionalizzazione degli ingressi e dei percorsi, compresa la recinzione delle aree con staccionate in legno. È fatto divieto, tra l'altro, di:

- a) effettuare movimenti di terra e qualsiasi manipolazione del suolo, prelevare sabbia, terra o altri materiali;
- b) realizzare costruzioni o effettuare qualsiasi trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;
- c) esercitare l'attività venatoria
- d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova; asportare o danneggiare piante o parti di esse;
- e) introdurre veicoli di qualsiasi genere ed effettuare circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori
- f) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- g) accendere fuochi all'aperto;
- h) praticare il campeggio o il bivacco;
- i) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;
- j) esercitare il pascolo;

Art.45 Tutela e riqualificazione delle foci fluviali

1. In tali aree sono consentiti interventi volti da una parte alla riqualificazione ambientale, intesa anche come ripristino laddove possibile delle condizioni naturali, per il recupero della biodiversità dell'ecosistema umido costiero; dall'altra alla sistemazione idraulica, per consentire un corretto deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione.

Tali interventi possono essere effettuati solo attraverso uno specifico Piano di Riqualificazione e Recupero Ambientale di iniziativa pubblica. Tali piani dovranno essere coordinati con i comuni limitrofi di Santa Croce Camerina, per quanto riguarda il torrente Biddemi, e di Vittoria, per quanto riguarda il fiume Ippari.

2. Sono consentite attività di contenimento dei canneti infestanti di *Arundo donax* e rinaturazioni polivalenti in fasce di pertinenza fluviale con formazioni di *Salix* sp., *Populus* sp. e *Tamarix* sp.

3. In tali aree si applicano inoltre le disposizioni della Tutela 1 di cui all'art.23

Art.46 Parco dei Canalotti

1. Si tratta di un parco urbano al fine di tutelare le aree naturalistiche presenti sulla costa e valorizzarne la fruizione sostenibile, in località Punta Braccetto. La realizzazione del parco consiste nella definizione di norme per la regolamentazione degli usi, con limitazioni e prescrizioni, per le attività antropiche, la realizzazione di accessi pedonali, percorsi ciclabili e sentieristica per la fruizione del litorale, la recinzione delle aree maggiormente sensibili, la realizzazione di nuovi spazi verdi attrezzati per il tempo libero in ambito urbano, la realizzazione di cartellonistica informativa e segnalazione.

Art.47 Aree attrezzata per lo sport e il tempo libero "Spiaggia degli Americani"

1. L'area, attualmente destinata a parcheggio nel Piano Regolatore Generale, dovrà essere destinata a verde con attrezzature per il tempo libero. La realizzazione di questo spazio attrezzato presuppone una serie diversificata di interventi: la sistemazione complessiva dell'area con elementi a verde e di arredo, la realizzazione di recinzioni e fasce arborate in corrispondenza della sp.63 e del limite del SIC, l'acquisizione delle aree private attraverso tecniche di perequazione urbanistica. La realizzazione di tale intervento è subordinata alla redazione di un progetto specifico che tenga conto dei seguenti fattori:

- a) Gli ingressi e la mobilità all'interno del sito devono essere adeguati per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
- b) Le pavimentazioni devono essere ridotte all'indispensabile ed è sempre preferibile l'utilizzo di pavimentazioni drenanti e/o pedane in legno
- c) i manufatti dovranno avere la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie eco-bio-compatibili, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili
- d) la sistemazione a verde deve essere effettuata con specie locali
- e) in prossimità del sito, e precisamente a nord della s.p. 63 dovrà essere realizzato un parcheggio opportunamente dimensionato e con superficie drenante; le aree possono essere reperite attraverso tecniche di perequazione urbanistica;
- f) il progetto deve prevedere appositi spazi per il parcheggio delle biciclette (supporti e rastrelliere) e l'accesso, alle aree private adiacenti; l'accesso alle aree private in prossimità del demanio nella zona A3, a rischio di erosione R4, dovrà essere spostato in prossimità del lungomare A. Doria

Art.48 Riqualificazione ambientale e urbanistica – Passo Marinaro

1. L'agglomerato edilizio sito in località Passo Marinaro, in parte situato all'interno del SIC ITA080004 Punta Braccetto C.da Cammarana, dovrà essere oggetto di specifiche misure ed interventi volti alla riqualificazione ambientale ed urbanistica, principalmente attraverso le seguenti operazioni:

- a) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e di servizi ed attrezzature ad uso pubblico quali aree a verde, parcheggi, rete fognaria e idrica, pubblica illuminazione, raccolta differenziata dei rifiuti
- b) riqualificazione architettonica
- c) possibilità di variazione di destinazione d'uso per attività turistico-ricettive nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi e interventi di compensazione/mitigazione a carico dei privati
- d) eliminazione delle microdiscariche ed eventuale bonifica dei relativi suoli
- e) regolamentazione nell'uso dell'arenile – accesso veicolare
- f) interventi di ripristino e protezione delle dune (ricostruzione morfologica delle dune costiere, barriere frangivento, restauro e consolidamento mediante vegetazione, ecc.)

2. Tutti gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle condizioni naturalistiche del sito e sulla base dei principi di sostenibilità ambientale; tutti gli interventi devono basarsi sui principi di cui all'art.17. Le nuove opere edilizie o urbanistiche devono essere realizzate all'esterno del SIC.

Art.49 Recupero aree degradate - Spiaggia Americani

1. Si tratta di aree caratterizzate da suoli artefatti localizzata in prossimità del SIC ITA080001 Foce del Fiume Irmínio e RNSB "Macchia Foresta del fiume Irmínio". Tale area risulta degradata a causa di attività che generano pressione anche sugli ecosistemi naturali adiacenti, soprattutto durante la stagione balneare, quali il posizionamento di giostre, il sovraccarico di popolazione, l'ingresso e la sosta di veicoli, l'abbandono di rifiuti, le emissioni sonore e luminose. Si ritiene dunque debba essere vietata qualsiasi attività non compatibile con la naturalità dei luoghi. L'area potrà essere acquisita attraverso tecniche di perequazione urbanistica e annessa alla vicina area a verde attrezzato di cui all'art.46 secondo gli stessi principi e modalità stabiliti per quest'ultima.

Art.50 Recupero aree degradate – Branco Piccolo

1. Si tratta di un ambito dunale e retrodunale di rilevante interesse naturalistico, all'interno del SIC ITA080004 Punta Braccetto C.da Cammarana, attualmente in condizioni di forte degrado, per la presenza di un complesso edilizio in abbandono. L'area deve essere oggetto di un progetto che preveda la demolizione dei manufatti ed interventi finalizzati alla rinaturazione e fruizione sostenibile, in particolare:

- a) impianto di specie autoctone riprodotte presso la struttura del vivaio dell'Azienda Foreste Demaniale di Randello
- b) interventi di ripristino e protezione delle dune (ricostruzione morfologica delle dune costiere, barriere frangivento, restauro e consolidamento mediante vegetazione, gestione degli accessi)

- c) realizzazione di un sistema pedonale di fruizione attraverso il recupero dei sentieri esistenti e la regolamentazione degli accessi (con recinzioni con staccionata in legno, anche in associazione a siepi e filari)

2. Tutti gli interventi, sottoposti a valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., dovranno essere conformi al Piano di Gestione dei Residui dunali della Sicilia Sud-Orientale e concordati con l'Ente gestore.

Art.51 Tutela e riqualificazione ambientale – Kamarina Club Med

1. Si tratta di un'area all'interno del SIC ITA080004 Punta Braccetto, C.da Cammarana, in prossimità della Zona F1 del demanio marittimo regionale. L'area è sottoposta a rilevanti pressioni derivanti dalle attività turistico-ricettive svolte, per cui si rende necessario effettuare interventi e regolamentazioni volte alla tutela ed alla riqualificazione ambientale, quali:

- a) recinzione degli habitat dunali ascrivibili alle "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*" (habitat 2120)
- b) realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle dune (ricostruzione morfologica delle dune costiere, barriere frangivento, restauro e consolidamento mediante vegetazione,
- c) razionalizzazione degli accessi e dei percorsi, pedonali e veicolari, con divieto di apertura di nuove strade o rettifica di quelle esistenti e divieto di accesso agli habitat dunali fuori dai percorsi esistenti.
- d) divieto di installazione di ulteriori opere o manufatti ad eccezione di elementi di arredo urbano con caratteristiche di amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili.
- e) progressiva sostituzione delle strutture rigide e dei manufatti e progressiva sostituzione delle opere rigide. In caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle strutture e dei manufatti, questi dovranno essere sostituiti con opere precarie, realizzate con materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari; le superfici impermeabilizzate saranno sostituite con superfici drenanti.
- f) l'eventuale sistemazione a verde potrà essere effettuata esclusivamente con specie autoctone tipiche dell'area.

Art.52 Nuova struttura a supporto ed integrazione della balneazione in area privata Punta di Mola

1. In prossimità della Zona C2, su area privata, potrà essere realizzata una struttura a supporto ed integrazione della balneazione, che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) gli ingressi e la mobilità all'interno del sito devono essere adeguati per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- b) i manufatti dovranno avere la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie eco-bio-compatibili, lignei o similari. I manufatti devono essere realizzati nel rispetto degli art. 9 e 14.
- c) tutti gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle condizioni naturalistiche del sito e sulla base dei principi di sostenibilità ambientale; tutti gli interventi devono basarsi sui principi di cui all'art.17.

2. L'accesso per persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale individuato nell'area sarà a< carico del proprietario.

Art.53 Obblighi dei gestori di esercizi ed attività a servizio della balneazione su area privata

1. Tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti.

2. Le attività svolte e le strutture devono essere effettuate sui principi di cui all'art.17.

3. Ai proprietari è fatto obbligo di pulizia del litorale, manualmente o con l'utilizzo di mezzi meccanici meno invasivi delle ruspe.

4. La gestione delle *banquettes* dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nell'art.12.

5. Sull'arenile è comunque vietato:

- a) prelevare sabbia, terra o altri materiali
- b) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- c) abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- d) distendere o tinteggiare reti;
- e) effettuare pubblicità anche mediante distribuzione e/o lancio di manifestini ovvero altro materiale;
- f) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali; il calpestio delle aree dunali e retrodunali fuori dai sentieri individuati; la raccolta e la distruzione di nidi e uova.
- g) la realizzazione di opere rigide (quali muri, rampe in cemento, ecc.), l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti.

Art.54 Nuove attività e strutture in area pubblica o privata

1. Per tutte le nuove attività e strutture localizzate in area pubblica o privata dovranno essere attuate disposizioni volte al risparmio idrico, al risparmio energetico, alla minimizzazione della permeabilizzazione del suolo, alla sistemazione a verde, alla riduzione dell'inquinamento acustico, come da artt. 17 e 18.

Art.55 Verifica di conformità manufatti realizzati entro 150 mt dalla linea di battigia

1. E stata effettuata una ricognizione dei manufatti edilizi realizzati entro i 150 metri dalla linea di battigia e sono individuate le realizzazioni effettuate dopo l'epoca di entrata in vigore della legge regionale 12 giugno 1976, n 78, come indicati in cartografia nelle tavole 7 in scala 1.1.000. Qualora venga accertata, per tali manufatti, l'assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative, è necessario procedere, laddove non sia possibile regolarizzare le attività, alle procedure volte alla demolizione ed al ripristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente. Per tali operazioni sarà altresì necessario verificare la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..